

Il Ministro dell'Agricoltura Martina in visita al Consorzio del Vino Chianti

“Lavoreremo a una moratoria sui pagamenti per gli agricoltori colpiti dalla siccità”



Siccità, burocrazia e utilizzo delle risorse idriche fra i temi discussi con il Presidente Busi e il Direttore Bani il 29 agosto 2017 - in alcune aree il Consorzio del Chianti sta registrando cali fino al 50 % della produzione

Una moratoria sui pagamenti, un concreto sostegno al reddito per gli agricoltori. Sono le ipotesi alle quali lavorerà il ministero delle Politiche agricole per far fronte alle difficoltà causate dalla siccità come ha promesso il ministro Maurizio Martina in visita al Consorzio Vino Chianti a Firenze.

“I viticoltori segnalano che sarà

un'annata complicata e che dovrà essere gestita in termini straordinari, ci sarà un grande problema di calo delle produzioni, e di conseguenza di calo del reddito - ha detto Martina - Ho chiesto al Consorzio del Chianti di segnalarmi le maggiori criticità, lavoreremo a strumenti di sostegno per le aziende, possiamo ad esempio ipotizzare una moratoria sui pagamenti, ma serve un progetto di prospettiva perché siamo di fronte a un cambiamento climatico che coinvolge tutto il settore agricolo”.

“Avremo una vendemmia di

grande qualità - ha commentato il Presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi - ma scarsa dal punto di vista quantitativo, come il Chianti non ha mai visto nella sua storia recente (in alcuni casi si stimano cali fino al 50 per cento). In mancanza di prodotto i costi 2017/2018 promettono di essere troppo onerosi per i tanti piccoli agricoltori che si prendono cura di un territorio conosciuto in tutto il mondo. Il rischio è di veder diminuire investimenti e occupazione. Abbiamo chiesto al Governo un aiuto straordinario per le scadenze nei confron-

ti delle banche ed istituti previdenziali per affrontare questa campagna o 2017/2018”.

Tra le questioni messe sotto i riflettori, nell'incontro alla sede del Consorzio del Vino Chianti in viale Belfiore a Firenze, oltre il calo della produzione di uva dovuto alla condizione climatica, per ovviare al ripetersi di analoghe situazioni, la necessità di utilizzare ed incrementare le risorse idriche disponibili, at-

traverso, ad esempio i laghetti collinari, semplificando le procedure amministrative per quelli già esistenti che altrimenti rischiano di venire svuotati e di conseguenza inutilizzabili, con gravi ripercussioni anche sotto l'aspetto dell'utilità pubblica, nonché l'importanza di organizzare con tempestività la promozione all'estero e la questione della semplificazione burocratica.

Su questo ultimo punto il ministro Martina ha commentato: “So bene che le novità digitali introdotte sono cambiamenti generazionali che hanno bisogno di una fase di sedimentazione, ma questa è la strada per concretizzare la semplificazione, si tratta di cambiamenti necessari per passare dalle parole ai fatti”.

DECRETO 10 AGOSTO 2017 - LIMITI DI ALCUNI COMPONENTI CONTENUTI NEI VINI APPLICAZIONE ART. 25 DELLA LEGGE 12/12/2016 n. 238 (TESTO UNICO).

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 201 del 29/8/2017 in applicazione dell'art.25 della Legge n. 238 del 2016 che prevede che di concerto con il Ministero della Salute venga emesso un decreto con il quale si fissano i limiti dei contenuti di specifici componenti contenuti nei mosti e nei vini venduti, posti in vendita omessi altrimenti in commercio nonché comunque somministrati. In funzione dei limiti già fissati dalla Legge n. 238/2016 e della pertinente normativa europea e della necessità di attuare un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme di armonizzazione dell'Organizzazione Internazionale della vite e del vino, sono stati fissati i seguenti valori:

ARTICOLO 1 DEL DECRETO 10 AGOSTO 2017 Art. 1.

1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di:

- 0,2 mg/l di arsenico;
- 80 mg/l di acido bórico;
- 0,01 mg/l di cadmio;
- 1 g/l di acido citrico;
- 1 mg/l di rame;
- 10 mg/l di dietilen glicole;
- 10 mg/l di etilen glicole;
- 15 mg/l di malvidin diglucosidi e;
- 5 Qg/l di natamicina;
- 10 Qg/l di vinilpirrolidone;
- 10 Qg/l di vinilimidazolo;
- 25 Qg/l di pirrolidone;
- 150 Qg/l di imidazolo;
- 150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini spumanti e dei vini frizzanti per i quali tale limite è di 300 mg/l;
- 0,1 mg/l di argento;
- 5 mg/l di zinco.

2. I vini destinati al consumo diretto devono avere:

a) estratto non riduttore non inferiore a:

- 13 grammi per litro per i vini bianchi;
- 15 grammi per litro per i vini rosati;
- 18 grammi per litro per i vini rossi;
- b) ceneri non inferiori a:
- 1 grammo per litro per i vini bianchi;
- 1,2 grammi per litro per i vini rosati;
- 1,5 grammi per litro per i vini rossi.

3. I limiti previsti dai commi 1 e 2 si applicano anche ai vini di cui alle definizioni del Reg. (UE) 1308/2013, ad eccezione dei limiti in estratto non riduttore e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:

- a) estratto non riduttore non inferiore a:
- 13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
- 17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
- 10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati;
- b) ceneri non inferiori a:
- 1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
- 1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;
- 1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
- 0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.



RISPOSTA QUESITO POSTO AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI - PREF III

IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA CASELLA 17.2.1.a DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO MVV - PER PRODOTTI VITIVINICOLI IN PRESENZA DI DOPPIO VITIGNO

All'Ufficio PREF III dell'ICQRF Centrale è stato posto il quesito di quale codice si debba indicare nella casella 17.2.1.a del documento di Accompagnamento MVV che scorti un prodotto vitivinicolo sfuso nei casi in cui si sia dinanzi ad un prodotto costituito da doppio vitigno (in quanto già indicati i vitigni che lo compongono) oppure se lo stesso debba essere indicato come prodotto che è stato sottoposto all'operazione di taglio. Nel primo caso dovrebbe essere riportato il codice (0) corrispondente ad un prodotto non manipolato, mentre nel secondo si dovrebbe utilizzare il codice (7) riguardante un "prodotto a cui è stato aggiunto un ulteriore prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione".

L'ICQRF Centrale - PREF III - nella Sua risposta al quesito, ha precisato che nel caso di un prodotto designato, tra l'altro,

con i nome di due o più varietà di vite (o i loro sinonimi) ottenuto per il 100% da tali varietà (ai sensi dell'art. 62, paragrafo 1, lettera c) punto ii), oppure della lettera d) del Reg. (CE) n. 607/2009, sia corretto indicare il codice (0).

Pertanto il codice (7) si indica quando si fa riferimento ad un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata in designazione. In altre parole ad avviso dell'ICQRF Centrale è più correttamente impiegato nel caso in cui il documento menzioni una sola varietà di vite per il prodotto scortato ottenuto mediante un taglio, posto che, solo in questo caso, è possibile, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 1, lettera c), punto i) e della lettera d), del Reg. (CE) n. 607/2009, che tale prodotto contenga, al massimo fino al 15%, un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata sul documento.

Ciò è applicabile anche per quanto riguarda la tenuta del registro telematico.

L'Ufficio ha ritenuto comunque voler precisare che, tuttavia, nel caso in cui nei documenti di accompagnamento sia stato indicato il codice (7), in relazione ad un prodotto trasportato designato con l'indicazione di due o più vitigni ottenuto mediante un taglio, non può ritenersi violata alcuna norma, posto che l'indicazione del codice stesso segnala sia l'informazione veritiera relativa all'esecuzione del taglio, sia all'informazione relativa alle varietà di vite presenti che è, comunque palesemente ricavabile dalla compresente indicazione delle stesse varietà nella casella 17p, effettuata in conformità a quanto previsto dalle citate disposizioni dell'art. 62 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dall'Allegato VI, Sez. B, punto 1.2, del Reg. (CE) n. 436/2009.

3

REGISTRO TELEMATICO - ISTRUZIONI MODALITA' REGISTRAZIONI OPERAZIONI DI VENDEMMIA ED ALTRE OPERAZIONI DI VENDEMMIA

Facciamo seguito all'incontro organizzato a Montespertoli da Assoenologi Sezione Toscana, con la collaborazione dell'Ufficio ICQRF di Toscana e Umbria, e presente anche il Direttore Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari, Dr. Oreste Gerini a dimostrazione dell'importanza dell'ormai consueto appuntamento annuale.

In tale contesto la D.ssa Laura Striglio ha presentato delle importanti slides fra le quali si illustravano le modalità di re-

gistrazione diretta sul sistema informatico SIAN (cosiddetto registro telematico) delle varie operazioni legate alla corrente vendemmia.

Per ovvi motivi di spazio non possiamo riportare tali istruzioni, ma indichiamo di seguito il link http://www.consorziovinochianti.it/consorzio/#tab_4, alla voce "altri documenti", dove è possibile visionare dette istruzioni operative che gentilmente ci sono state concesse dall'ICQRF di Toscana e Umbria.

Le slides a titolo esemplificativo prendono avvio dalla riapertura della campagna vitivinicola, al 1° agosto 2017, che dovrà essere rapportato alle movimentazioni già registrate a decorrere da tale data e fino all'inizio della vendemmia.

Le slides forniscono altresì chiarimenti su come operare direttamente, sul sistema, per le operazioni degli arricchimenti, acidificazioni, acquisto e carico di prodotti enologici, ed altre comuni operazioni che si effettuano in cantina.

RICHIESTE DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI STATO - COMUNICAZIONE DEI MOVIMENTI DI CANTINA E RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE DEVONO ESSERE AVANZATE A TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE SRL - T.C.A. - UNICAMENTE DAL DETENTORE DEL VINO ANCHE SE NON PROPRIETARIO.

Al fine di rendere omogenee le modalità di comunicazione a TCA con quelle del registro telematico SIAN, da lunedì 4 settembre 2017 sarà il detentore della partita di vino (che può coincidere o meno con il proprietario) che dovrà inviare tutte le comunicazioni dei movimenti di cantina e le richieste di certificazione a TCA srl. Anche le richieste dei CONTRASSEGNI DI STATO dovranno esse-

re effettuate dal detentore del vino (imbottigliatore fisico), al momento in cui avrà disponibilità della partita di vino nella propria cantina, come previsto anche dall'articolo 6 comma 2 del D.M. 19 aprile 2011.

Per le aziende che operano su Gerem (sistema informatico di supporto messo a disposizione gratuitamente dei produttori vitivinicoli da parte di TCA srl), fac-

ciamo presente che i detentori di prodotto di proprietà di terzi (i c.d. contolavoristi) avranno la visibilità estesa alle partite di prodotto che detengono a qualsiasi titolo, per operare sulla piattaforma telematica con le proprie credenziali.

Gli uffici del Consorzio rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROT. 945 DEL 6 SETTEMBRE 2017 - DISPOSIZIONI PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEMATERIALIZZATO DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE ZUCCHERINE - ART. 60 DELLA LEGGE N. 238 DEL 12 DICEMBRE 2016.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. 945 del 6 settembre 2017, sono state diramate le disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine di cui all'art. 60 della L. 238/2016. Sono soggetti obbligati alla tenuta del registro (operatori): i produttori, gli importatori, i grossisti, gli utilizzatori di sostanze zuccherine. Sono esonerati dalla tenuta del registro i grossisti che commercializzano esclusivamente zucchero in bustine di peso massimo pari a 10 grammi nonché quelli che commercializzano esclusivamente sostanze zuccherine utilizzate per scopi farmaceutici. I produttori di sostanze zuccherine estratte dall'uva annotano la produzione e le movimentazioni di tali sostanze nel registro dematerializzato vitivinicolo. Gli utilizzatori esclusi dalla tenuta del registro sono: i commercianti al dettaglio, chi somministra al pubblico, i produttori di alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, le

industrie farmaceutiche, i possessori di registro di carico e scarico dematerializzato del settore vitivinicolo o dell'aceto di cui agli artt. 54 e 58 della L. 238/2016 o del registro delle materie prime vidimato dall'Ufficio dell'Agenzia della Dogane competente per territorio, nei quali sono indicati i carichi e le utilizzazioni delle sostanze zuccherine ed in ultimo i laboratori artigiani.

Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell'operatore, identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (codice ICQRF). Al fine di consentire la tracciabilità delle importazioni che vengono inviate direttamente agli acquirenti, gli importatori senza deposito possono attivare il registro presso la sede legale.

Le registrazioni interessano le sostanze zuccherine quali il saccarosio, escluso lo zucchero a velo, il glucosio, le miscele di glucosio

e fruttosio e gli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato. Non sono oggetto di registrazione le sostanze zuccherine miscelate con altri componenti alimentari, a eccezione degli additivi, e non alimentari. Per le registrazioni si utilizza l'unità di misura del chilogrammo e devono essere inserite sul registro telematico entro il sesto giorno successivo alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni, giorni festivi compresi secondo un ordine cronologico coerente. I soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata, a determinate condizioni, possono iscrivere i dati sul registro entro trenta giorni successivi alla data di svolgimento delle operazioni.

Rimandiamo comunque ad una attenta lettura del Decreto in argomento e del relativo allegato, contenente dettagliate istruzioni operative, precisando che entrambi sono reperibili sul sito consortile nella sezione Circolari Modulistica Comunicazioni

Consorzio Vino Chianti

Fondato nel 1967

Viale Belfiore, 9 - 50144 FIRENZE
Tel. 055 333600 - Fax 055 333601
E-mail: info@consorziovinochianti.it
<http://www.consorziovinochianti.it>

L'Informatore del CHIANTI

MENSILE DI INFORMAZIONE TECNICA ECONOMICA VITIVINICOLA TRADIZIONE E CULTURA

del Consorzio Vino Chianti Fondato nel 1967

Direttore responsabile: Marco Alessandro Bani - Direzione, Redazione, Impaginazione, amministrazione:

Viale Belfiore, 9 - 50144 FIRENZE - Tel. 055 333600 - Fax 055 333601

E-mail: info@consorziovinochianti.it - <http://www.consorziovinochianti.it>

Stampa: S.T.G.R.

Registro Tribunale di Firenze - n. 1810 - 16/02/1967